

(N. 1636)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1981

Modifiche alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei  
territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980  
e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, la cui emanazione si è resa necessaria per precisare talune modalità e procedure relative agli interventi agevolativi nel settore industriale danneggiato dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, si è inteso consentire un esame completo delle domande di agevolazione sia sotto il profilo del merito che sotto quello della legittimità.

È previsto, infatti, l'affidamento agli istituti di credito speciale dei compiti di accertamento istruttorio — sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'industria — in particolare per quanto attiene all'aspetto dell'adeguamento funzionale connesso al ripristino dell'attività produttiva.

Ferme restando le attribuzioni delle commissioni provinciali come necessario filtro per il controllo di legittimità delle domande, l'esame di merito sulla congruità delle richieste inerenti agli investimenti per adeguamento

funzionale viene demandato ad un organo tecnico altamente qualificato, quale il comitato previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, presso il Ministero dell'industria.

Con l'occasione di queste modifiche procedurali, si è ritenuto opportuno inserire anche talune precisazioni ed integrazioni intese sia a recepire l'esigenza di una chiarificazione della norma sia a venire incontro ad esigenze concrete aventi rilevanza generale.

In particolare, con l'articolo 1, che sostituisce l'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e l'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 456, si prevede:

— l'ammissione del trasferimento globale dell'impianto per motivi di convenienza economica;

— il riconoscimento della agevolabilità delle spese per la ricostituzione delle scorte di materie prime, semilavorati d'acquisto e

prodotti finiti, in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi;

— l'estensione delle agevolazioni agli investimenti realizzati anche in data anteriore alla presentazione delle domande, purchè gli stessi siano connessi ai danni provocati dal terremoto;

— l'eliminazione dell'autorizzazione preventiva degli uffici tecnici regionali, restando ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori per quanto riguarda l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche, analogamente a quanto disposto per l'edilizia residenziale dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

— l'indicazione del termine iniziale e finale di realizzazione dell'opera per il progetto esecutivo relativo ai programmi di miglioramento ed adeguamento funzionale;

— la possibilità di sostituire con una dichiarazione di un notaio o con un atto notorio il certificato del sindaco di inizio lavori, nel caso che lo stesso non venga rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta.

Coerentemente con le cennate modifiche procedurali, con l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, si prevedono le medesime ripartizioni di com-

piti tra istituti di credito, commissioni provinciali e comitato tecnico per gli accertamenti di merito, che nella fattispecie, evidentemente, rivestono aspetti di particolare rilevanza.

Venendo incontro ad istanze nel frattempo manifestate da parte di operatori economici potenzialmente interessati a nuovi insediamenti produttivi nelle zone prescelte, è stato elevato da 20 a 24 miliardi il limite previsto, che, peraltro, viene considerato in termini di spesa agevolabile anzichè di investimenti complessivi del progetto. Ciò per evitare artificiose discriminazioni dei progetti medesimi per ammontare di investimenti che si collocano in fasce immediatamente superiori al limite di legge.

Circa i criteri di erogazione del contributo, si prevede la corresponsione in tre soluzioni: al 30 per cento ed al 50 per cento dell'opera, sulla base degli stati di avanzamento dichiarati dall'imprenditore, ed il saldo residuo dopo il collaudo finale effettuato dall'ufficio tecnico erariale.

È, inoltre, previsto — in coerenza con quanto già praticato con altre leggi agevolative — l'obbligo dell'impresa a non distogliere dalla destinazione prevista i macchinari per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto ed i fabbricati per almeno dieci anni dalla stessa data.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e l'articolo 2-ter aggiunto al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 456, sono sostituiti dal seguente:

« Alle imprese industriali che hanno impianti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'articolo 1, sesto comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strutturali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, nonchè di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento globale degli impianti.

Sono ammissibili al contributo le spese relative al terreno, alle opere murarie, agli allacciamenti, ai macchinari ed alle attrezzature, nonchè alla ricostituzione delle scorte di materie prime, semilavorati d'acquisto e prodotti finiti, in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda, purchè gli stessi siano connessi ai danni provocati dal terremoto.

Il diritto al contributo è condizionato al raggiungimento, a realizzazione del programma assistito, del livello occupazionale in costanza di rapporto di lavoro esistente immediatamente prima del terremoto.

La domanda di contributo va presentata, entro il 30 giugno 1982, per il tramite di uno degli istituti di credito industriale abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Commissione di cui al successivo nono comma. La predetta domanda deve essere corredata dalla autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, nonchè da una perizia giurata da cui risultino la natura e l'entità dei danni subiti. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, il cui onere è a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3, è espletato dagli istituti di credito industriale a medio e lungo termine di cui al comma precedente, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo, che deve, tra l'altro, indicare il termine iniziale e finale di realizzazione dell'opera.

È istituita presso ogni provincia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione composta da un delegato del presidente della Giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio della provincia interessata; le spese di funzionamento

della stessa, il rimborso delle spese di viaggio nonchè le relative indennità di missione sono a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3.

La Commissione di cui al precedente comma farà pervenire il proprio motivato parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte degli istituti di credito. In caso di mancata comunicazione nel predetto termine il parere è da considerarsi come favorevole.

Le domande di contributo sono sottoposte al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il quale si pronuncia sulla congruità dei programmi di miglioramento e adeguamento funzionale non oltre due mesi dal ricevimento della pratica da parte degli istituti di credito.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è corrisposto direttamente alle imprese in ragione del:

a) 50 per cento all'inizio dei lavori dietro presentazione di apposito certificato, rilasciato dal sindaco del comune in cui è ubicato lo stabilimento entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il contributo è erogato anche sulla base della dichiarazione di un notaio o di atto notorio reso davanti al notaio;

b) rimanente 50 per cento dopo l'ultimazione dei lavori e previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della Commissione di cui al precedente nono comma, da cui risulti che gli investimenti realizzati corrispondono a quelli indicati nella domanda con la quale è stato richiesto il contributo nonchè al rispetto dei livelli di occupazione di cui al precedente quinto comma. Il compenso da corrispondere ai collaudatori è posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammontare annuo del contributo è stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4 ».

## Art. 2.

L'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione e l'attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento ed ai servizi di impianti industriali, le comunità montane, nonchè i consorzi per le aree di sviluppo industriale, quando si tratta di aree comprese negli agglomerati industriali, provvedono con il Fondo di cui al precedente articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio e lungo termine, sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21 fino a 24 miliardi di spesa agevolabile, comprensiva delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa, e comunque in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi all'agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che deve pronunciarsi non oltre due mesi dal ricevimento della pra-

tica da parte degli istituti di credito medesimi.

Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario è espletato dagli istituti di credito industriale a medio e lungo termine sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

L'erogazione del contributo ha luogo:

a) in ragione del 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 30 per cento dell'opera;

b) in ragione dell'ulteriore 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 50 per cento dell'opera;

c) in ragione del residuo 40 per cento dopo il collaudo finale dell'opera effettuato dal competente ufficio tecnico erariale.

L'erogazione delle quote di contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) avviene sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata, per le imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. La richiesta di liquidazione del contributo presentata dal legale rappresentante dell'impresa sotto la sua personale responsabilità dovrà essere corredata da dichiarazione, resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali, da cui risulti la descrizione analitica delle spese sostenute e la percentuale di realizzazione del programma di investimento. Ciascuno stato di avanzamento dovrà riguardare categorie o lotti d'opera individuabili, macchinari, attrezzature ed impianti acquistati e presenti nello stabilimento.

È fatto obbligo all'impresa di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari,

---

**LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e di non destinare le opere edilizie ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dai benefici concessi previa diffida all'interessato.

Sarà posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3 l'onere derivante dalla remunerazione, che sarà pattuita mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da corrispondere agli istituti di credito per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-economica e finanziaria di cui al precedente sesto comma ».